L’IVA parzialmente indetraibile da pro-rata ammessa nel calcolo delle spese rilevanti ai fini Superbonus. Solo in dichiarazione la detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile definitivamente ed effettivamente rimasta a carico

L’IVA non detraibile, anche parzialmente, per effetto del comma 9-*ter* dell’articolo 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto *Rilancio*), costituisce una componente di costo da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al *Superbonus*. Inoltre, come si evince dal testo del comma 9-*ter* dell’articolo 119 del decreto *Rilancio* trova applicazione **limitatamente** agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, **e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al *Superbonus***. Nel caso in cui i beneficiari della *Super* detrazione siano soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, l’applicazione delle regole di determinazione del *pro-rata* (*ex* artt. 19, comma 5 e 19-*bis* del D.P.R. n. 633/1972), assumono rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell’utilizzo diretto

della detrazione, per un contributo sotto forma di **sconto in fattura**, anticipato dal fornitore, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera *a)* del decreto *Rilancio*. In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al *Superbonus,* l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata **solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA (sconto "*parziale*")**.

Mentre, **con riferimento all'IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, il soggetto passivo IVA potrà fruire del *Superbonus* direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto**. Pertanto, il soggetto passivo IVA potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico. Questo in estrema sintesi quanto espresso oggi dall'Agenzia delle entrate, con la **risposta ad interpello n. 118 del 15 marzo 2022**.

***Link* al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 15 marzo 2022**, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – IVA indetraibile (anche parzialmente) ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*.1 e 36-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972 dovuta sulle spese – Esercenti attività d'impresa, arti o professioni, (ad es.: con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali) che effettuano nel corso dell'esercizio anche operazioni esenti da IVA – Rilevanza del c.d. "*pro-rata*" nelle modalità (opzionali) di utilizzo della *super* detrazione – Conseguenze – Lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA (sconto "parziale") – L'IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, potrà fruire del *Superbonus* direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto – Articolo 119, comma 9-*ter* del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, inserito dall’art. 6-*bis*, comma 1, del DL 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Art. 19, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633